

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO CACCIA E PESCA 21 marzo 2011, n. 26

Regolamento (CE) n. 1198/2006 Fondo Europeo per la Pesca (FEP) 2007-2013 - Delibera G.R. n. 1149/09. Approvazione e pubblicazione sul B.U.R.P. del bando regionale relativo alla Misura 2.3 "Trasformazione e commercializzazione dei prodotti ittici" Proroga termini per la presentazione delle domande.

L'anno 2011, il giorno 21 del mese di marzo nella sede del Servizio Caccia e Pesca dell'Assessorato alle Risorse Agroalimentari, Via Caduti di tutte le Guerre, 13 - Bari.-

Il Responsabile della Misura "Strutture", nominato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1149 del 30/06/09, sulla base dell'istruttoria espletata sugli atti d'ufficio e confermata dal Dirigente d'Ufficio riferisce quanto segue:

Visto il Regolamento (CE) 2371/2002 del Consiglio del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca;

Visto il Regolamento (CE) 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca per il periodo di programmazione 2007-2013;

Visto il Regolamento (CE) 498/2007 della Commissione del 26 marzo 2007, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) 1198/2006 del Consiglio relativo al Fondo europeo per la pesca;

Visto il Programma Strategico Nazionale che descrive gli aspetti della politica comune della pesca e che individua le priorità, gli obiettivi e le risorse finanziarie pubbliche ritenute necessarie per l'attuazione del programma stesso;

Considerato che il Programma Strategico Nazionale è stato adottato e trasmesso formalmente alla Commissione Europea con nota ministeriale prot. n. 23896 del 6 settembre 2007;

Visto il Programma Operativo nazionale relativo all'intervento comunitario del Fondo Europeo per la pesca in Italia nel periodo di programmazione 2007-2013, approvato con Decisione della Commissione Europea C(2007) 6792 del 19 dicembre 2007;

Considerato che detto Programma Operativo Nazionale individua gli uffici della Direzione Generale della pesca e dell'acquacoltura del MIPAF quali autorità responsabili della gestione e della certificazione, e attribuisce alle Regioni il ruolo di organismi intermedi;

Considerato che lo stesso Programma Operativo, al fine di regolare i rapporti tra lo Stato e le Regioni per la gestione del Programma, prevede l'istituzione di una cabina di regia nonché la stipula di un apposito accordo multiregionale;

Visto il Decreto del Capo del Dipartimento delle Politiche Europee e Internazionali Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura n. 576/2008 con il quale è stata istituita la Cabina di Regia di cui al punto precedente, composta da rappresentanti di ogni Regione e dello Stato, allo scopo di:

- garantire una coerente ed omogenea esecuzione delle misure previste dal Programma Operativo,
- evitare sovrapposizioni e duplicazioni di intervento nel caso di misure a regia nazionale e regionale,
- eliminare potenziali distorsioni in sede di attuazione;

Visto l'Accordo Multiregionale per l'attuazione degli interventi cofinanziati dal FEP (Fondo europeo per la pesca) nell'ambito del Programma Operativo 2007-2013, stipulato tra Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali - Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura - e le Regioni dell'Obiettivo di convergenza e dell'Obiettivo non di convergenza, approvato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, acquisito agli atti del competente Settore;

Considerato che l'Accordo Multiregionale di cui al punto precedente in particolare:

- a) approva i piani finanziari dell'Amministrazione centrale, delle Regioni e delle Province autonome, articolati per asse/anno e per fonte finanziaria (UE, FdR, Regioni),
- b) definisce le norme di funzionamento della Cabina di regia,
- c) identifica le funzioni delegate agli Organismi intermedi dall'Autorità di gestione e dall'Autorità di certificazione,
- d) regola le attività in capo a ciascun soggetto attuatore del Programma;

Visto in particolare l'art. 3, paragrafo IV del citato Accordo Multiregionale "Funzioni delegate alle Regioni e Province autonome dall'Autorità di gestione e dall'Autorità di certificazione" che, fra l'altro, incarica le Regioni e Province autonome, in qualità di Organismi intermedi, di gestire direttamente le seguenti misure:

- Ammodernamenti pescherecci;
- Piccola pesca costiera;
- Compensazioni socio economiche;
- Acquacoltura (comprese misure idroambientali, sanitarie e veterinarie);
- Acque interne;
- Trasformazione e commercializzazione;
- Azioni collettive;
- Fauna e flora acquatica;
- Porti da pesca;
- Modifiche dei pescherecci;
- Sviluppo sostenibile zone di pesca;
- Sviluppo mercati e campagne consumatori;
- Progetti pilota;
- Assistenza tecnica.

Considerato che la Cabina di regia ha elaborato una prima parte di documenti necessari ad assicurare una corretta ed uniforme attuazione della programmazione FEP 2007-2013 sul territorio nazionale;

Considerato che detti documenti sono stati sottoposti all'esame della Conferenza Stato-Regioni e successivamente approvati con atti ministeriali come di seguito indicato:

- criteri di selezione per la concessione degli aiuti, ai sensi dell'art. 65, lett. a) del Reg. (CE) n. 1198/2006, approvati dal comitato di sorveglianza in data 5 giugno 2008,

- criteri di ammissibilità per la concessione degli aiuti, approvati con decreto del MIPAF n. 593 del 24/10/2008,
- linee guida per la determinazione delle spese ammissibili del Programma FEP 2007-2013, approvato con decreto del MIPAF n. 601/08,
- bozze dei bandi, per l'attuazione delle seguenti misure a gestione regionale,

Vista la D.G. R.n.1139 del 1 agosto 2006 di "Adozione Documento Strategico della Regione Puglia 2007-2013".

Vista la D.G.R. n. 1149 del 30/06/09 "Piano di attuazione regionale del Programma Operativo (PO) 2007/2013 della Pesca (FEP) - Organigramma gerarchico dell'Organismo intermedio/Regione Puglia - Individuazione delle strutture e nomina referenti regionali e responsabili di misura".

Vista la D.D.S. n. 109 del 21/07/09 "P.O. FEP 2007-2013 Approvazione Manuale dei Sistemi di Gestione e di Controllo a norma dell'art. 71 del Reg. (CE) 1198/06 e dell'art. 47 del Reg. (CE) 498/

Vista la D.D.S. n. 110 del 28/12/2010, pubblicata sul BURP n. 11 del 20/01/2011 di approvazione del Bando per la mis. 2.3 "Trasformazione e commercializzazione dei prodotti ittici" artt. 34 e 35 del REG. 1198/2006 del Consiglio.

Considerato che il richiamato Bando pubblicato sul BURP n. 11/2011 stabilisce:

Mis. 2.3 - Modalità e termini di presentazione delle domande: *Le domande di contributo, complete della relativa documentazione, dovranno essere inviate, pena l'esclusione, tramite raccomandata A/R entro 60° giorno a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURP del presente bando pubblico, al seguente indirizzo: Regione Puglia - Assessorato alle Risorse Agroalimentari - Servizio Caccia e Pesca - Via Caduti di Tutte le Guerre, 13 - 70126 - Bari.*

Con comunicazione del 14/03/2011, agli atti con prot. n. 961 del 16/03/2011, le Associazioni di Categoria (AGCI Agrital - Coordinamento Regionale Federpesca - Federcoopescas - Lega Pesca - Unci-

pesca) hanno chiesto una proroga dei termini di scadenza precitati in considerazione della numerosità dei soggetti coinvolti e della necessità di procedere ad un'analisi più ampia ed attenta relativa alle tematiche presenti nel Bando.

Ritenute valide le motivazioni addotte nella richiesta di proroga, presentata dalle precitate associazioni di categoria in rappresentanza della maggioranza degli operatori del settore pesca in Puglia;

Considerato che può essere consentito un breve differimento dei termini di presentazione delle domande di aiuto;

Per quanto sopra riportato e di propria competenza

PROPONE

- 1) di prorogare il termine finale per la presentazione della domanda e della documentazione al **06/04/2011**;
- 2) di dare atto che il presente provvedimento non comporta obblighi di natura contabile a carico del bilancio regionale e non determina oneri di natura finanziaria per la Regione Puglia in aggiunta a quelli già assunti;
- 3) di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato integralmente sul B.U.R.P. ai sensi dell'art. 6, lett.g della L.R. n. 13/94 e nel sito www.pescapuglia.it

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato e' stato espletato nel pieno rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente provvedimento e' conforme alle risultanze istruttorie.

Il Responsabile della Misura
Dott. Giovanni Ninivaggi

Il Dirigente dell'Ufficio
Dott. Angelo Marino

ADEMPIMENTI CONTABILI di cui alla L.R. 28/01 e successive modificazioni e integrazioni

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di

spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale

VISTO

Il Dirigente del Servizio Caccia e Pesca
Dr. Giuseppe Leo

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO CACCIA E PESCA

VISTO il D.L.vo n°29 del 03/02/1993 e s.m.i.;

VISTA la L.R. n° 7 del 04.02.1997;

VISTA la D.G.R. n° 3261 del 28/07/1998 che detta le direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTA la proposta della Responsabile della Misura "Socio-economica e di Interesse Comune", così come dettagliatamente indicata nelle premesse;

RITENUTO, per le motivazioni riportate nelle premesse, di adottare il presente atto;

DETERMINA

- 1) di prorogare il termine finale per la presentazione delle domande e della documentazione al **06/04/2011**;
- 2) di dare atto che il presente provvedimento non comporta obblighi di natura contabile a carico del bilancio regionali e non determina oneri di natura finanziaria per la Regione Puglia in aggiunta a quelli già assunti;
- 3) di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato integralmente sul B.U.R.P. ai sensi dell'art. 6, lett.g della L.R. n. 13/94 e nel sito www.pescapuglia.it

Il presente atto è composto da n. 5 fasciate ed è redatto in unico originale.

Copia fotostatica sarà inviata alla Segreteria della G.R. e all'assessore alle Risorse Agroalimentari.

Il Presente atto sarà reso pubblico, mediante affissione all'Albo del Servizio Caccia e Pesca nel rispetto della normativa vigente.

Il Dirigente del Servizio
Referente l'Autorità di Gestione FEP
Dr Giuseppe Leo

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIA, RETI E INFRASTRUTTURE MATERIALI PER LO SVILUPPO 15 marzo 2011, n. 87

Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza di 3,483 MW e delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso denominato "BR 12" da realizzarsi nel Comune di Villa Castelli, ai sensi del comma 3 e 4-bis di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo 387 del 29.12.2003. Società EC SOLAR P3 S.r.l., con sede legale in via Malasoma 18 - 56121 - Pisa.

Il giorno 15 marzo 2011, in Bari, nella sede del Servizio

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione in un termine massimo non superiore a centottanta giorni;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23.01.2007 ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;
- l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art 12 del Decreto Legislativo 387/2003, è rilasciata nei modi e nei termini indicati dalla Legge Regionale 31/2008, mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
- per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e per impianti fotovoltaici, ai sensi del comma 4 bis dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento e comunque prima dell'autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto;